XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 49

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

Norme in materia di svolgimento delle consultazioni elettorali

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende offrire un contributo a quel processo di razionalizzazione delle risorse finanziarie e di ristrutturazione della pubblica amministrazione che è ormai divenuto una improcrastinabile esigenza sociale e mira, come fine ultimo, a garantire al cittadino elettore e contribuente il medesimo servizio pubblico ad un costo inferiore e con una qualità, ove possibile, superiore a quella odierna, eliminando inutili sprechi.

Una necessaria diminuzione del prelievo fiscale dello Stato e degli enti locali nei confronti dei cittadini non deve necessariamente essere accompagnata da scelte strategiche che possano stabilire una diminuzione di quei servizi-diritti che sono dovuti ai cittadini anche in base a dettami costituzionali.

La capacità da parte dello Stato e degli enti locali di soddisfare le molteplici esigenze della comunità, in termini anche di

diritti inalienabili, richiede un programma di gestione responsabile delle risorse da parte dello stesso Stato e degli stessi enti locali, affinché possa essere realizzata quell'attesa ottimizzazione del tempo, del personale e del denaro pubblico a beneficio della comunità. Ottimizzazione che permetterebbe la realizzazione di nuovi progetti ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il Parlamento possiede, per la realizzazione di questa generale esigenza di razionalizzazione delle risorse economiche ed umane della Repubblica, e della sua efficiente organizzazione, lo strumento operativo del potere legislativo.

Le consultazioni elettorali necessitano di una complessa operazione di organizzazione tecnica e di risorse umane sia a livello centrale che periferico, quale ad esempio l'individuazione dei seggi, la nomina dei presidenti e degli scrutatori, il servizio di ordine pubblico, l'invio della XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tessera elettorale, l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, la vigilanza dei seggi e le operazioni di scrutinio. Conseguentemente, le consultazioni elettorali in termini di organizzazione richiedono anche un forte impegno finanziario, che, qualora queste debbano essere indette più volte nello stesso anno solare, diviene estremamente oneroso. Impegno finanzia-

rio che risulterebbe essere più contenuto, ed è questo l'obiettivo primario della presente proposta di legge, qualora si decidesse di poter svolgere in coincidenza tra loro le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali, per il rinnovo del Parlamento italiano e di quello europeo e per i referendum.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della finanza pubblica, le consultazioni elettorali previste per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali e per i *referendum* possono avere luogo contemporaneamente. Le operazioni di voto devono tenersi o nel primo semestre dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio, o nel secondo semestre dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Lire 500 = \bigcirc 0,26

14PDI.0000300